

AREA TECNICA

ORDINANZA N. 72 / 2021 DEL 23/06/2021

OGGETTO: PULIZIA FONDI INCOLTI, SCARPATE E TERRAPIENI LATISTANTI LE STRADE PUBBLICHE.

IL SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO che:

- come stabilito all'art.12 del decreto legislativo n° 1 del 02/01/2018, in coerenza con quanto previsto dal D. Lgs 18 agosto 2000 n° 277, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile, è responsabile dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- ai sensi della Legge Regionale N. 39 del 28.10.2002 art. 65, del Regolamento Regionale N. 7 del 18/04/2005, nonché delle disposizioni della Legge Quadro sugli incendi boschivi N. 353 del 21/11/2000, in tutto il territorio regionale è assolutamente vietato accendere fuochi nel periodo compreso tra il 15 Giugno e il 30 Settembre, visto che è il periodo massimo di rischio di incendi boschivi;

CONSIDERATO che il territorio comunale, durante la stagione estiva, a causa delle elevate temperature climatiche, è fortemente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o erborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree; Che la verifica di incendi, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica e privata;

ACCERTATO che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreno, recintati e non, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comportando talvolta depositi di rifiuti eterogenei, determini un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che possono essere causa predominante di incendi, di proliferazione di ratti e animali nocivi di ogni specie, con conseguente pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione e di divieto al fine di rimuovere le possibili cause di innesco degli incendi e che tale ordinanza avrà valore in tutti i periodi dell'anno al fine dell'igiene e della sanità pubblica;

VISTO il D. Lgs n° 1/2018 recante il “ Codice della Protezione Civile”;

VISTA la L. N. 353 del 21/11/2000 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la L. R. N. 39 del 28/10/2002 Art. N. 64 c. 5 ed il Regolamento Regionale N. 7 del 18/04/2005, Artt. 90,91,92,93,94,95,96 (prevenzione degli incendi boschivi);

VISTI gli Artt. 50 c. 5 e 54 del D.Lgs. N. 267/2000 “Testo Unico Ordinamento Enti Locali”;

VISTO il D.Lgs. N. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

VISTI gli Artt. 29,30, e 31 del D.Lgs. N. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.N. 689/1981 e s.m.i.;

VISTI gli Artt. 449 e 652 del Codice Penale;

VISTE le norme del vigente Codice Civile;

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 56 del 31/05/2021;

ORDINA

ai proprietari dei terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi, per la tutela dell’igiene, della salute pubblica, al fine di evitare rischi di incendio con conseguente aggravio e pregiudizievole pericolo per l’incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti, e per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, di procedere, a propria cura e spese, agli interventi di pulizia di seguito elencati:

1. Nelle aree private (terreni, giardini, cortili ecc) taglio dell’erba e della vegetazione spontanea in genere, rimozione dei residui di sfalcio e rifiuti vari, avendo cura di rimuovere ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica; estirpazione di sterpaglie e cespugli anche lungo tutto il fronte degli stabili, se trattasi di fabbricati, e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità del centro abitato e degli edifici;

2. Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante con rimozione dei residui di sfalcio, nonché dei rifiuti vari, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;

3. Taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;

4. Il divieto di lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura ammassato o affastellato, che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie o infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo, e che possa divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell’uomo;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.mentana.gov.it/home/> .

5. I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00;

6. Tutte le aziende-stabilimenti industriali oltre il normale diserbo interno agli stabilimenti, previsto per legge, dovranno mantenere sgombre e prive di vegetazione le aree esterne allo stabilimento, compresi i canali, alvei e corsi d'acqua, ove esistessero tratti di interconnessione tra gli stabilimenti.

7. Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi ancora non utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente.

Al fine di garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, gli interventi di cui ai punti precedenti dovranno essere effettuati **ogni qualvolta sia necessario**.

INCARICA

Il Comando di Polizia Locale e gli altri Agenti di Forza Pubblica di far rispettare e di eseguire quanto disposto con la presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti di competenza in ordine alla violazione e alla consequenziale ottemperanza e sanzione.

AVVERTE

I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti e nella fattispecie:

- Come al punto 1, per la mancata pulizia delle aree incolte, una sanzione da € 250,00, ai sensi dell'Art. 7 bis del D.Lgs. N. 267/2000, così come integrato dal D.L. N. 50/2003 convertito con Legge N. 116 del 20/05/2003.
- Come ai punti 2 – 3 – 5 - 6, nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 169,00 ad € 679,00 determinata ai sensi dell'Art. 29 del "Nuovo Codice della Strada". La misura di questa sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.Lgs. N. 285 del 30/04/1992;
- Come al punto 4 - 7, per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 300,00 ad € 3.000,00 ai sensi dell'Art. 255 del D.Lgs. N. 152/2006, in caso di abbandono di rifiuti pericolosi la sanzione è aumentata fino al doppio;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.mentana.gov.it/home/> .

- inserita nel sito ufficiale del Comune;

- trasmessa in copia:

- Prefettura di Roma – protocollo.prefrm@pec.interno.it
- Regione Lazio – Agenzia Regionale di P.C. – agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it
- Città Metropolitana di Roma Capitale – viabilità@pec.cittametropolitanaroma.gov.it
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma- com.roma@cert.vigilfuoco.it
- Stazione Carabinieri Forestale di Monterotondo frm43065@pec.carabinieri.it
- Comando Stazione Carabinieri di Mentana - trm21364@pec.carabinieri.it
- Polizia Locale di Mentana - polizialocale@mentana.gov.it
- Protezione Civile di Mentana - protezione.civile@mentana.gov.it
- Autostrade per l'Italia SPA – autostradepertalia@pec.autostrade.it
- ACEA ATO2 SPA – acea.ato2@pec.aceaspa.it
- E-DISTRIBUZIONE – e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
- Telecom – telecomitalia@pec.telecomitalia.it
- All'Area Tecnica del comune di Mentana
- Alle Associazioni di volontariato appositamente incaricate.

Ai sensi dell'art. 3, c. 4, della Legge N. 241/1990 avverte altresì:

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar del Lazio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Marco Benedetti / INFOCERT SPA

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): d60fdd2aad3135bff4e7190b2bdac4438c9ba423379d214a7535c97d664e78d2

Firme digitali presenti nel documento originale

MARCO BENEDETTI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Ordinanza N.72/2021

Data: 23/06/2021

Oggetto: PULIZIA FONDI INCOLTI, SCARPATE E TERRAPIENI LATISTANTI LE STRADE PUBBLICHE.



Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter del d.lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente documento, estratto in automatico dal sistema gestione documentale del COMUNE DI MENTANA, è conforme al documento elettronico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.



ica del Contrassegno Elettronico

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9c61684f27569839_p7m&auth=1

ID: 9c61684f27569839